CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3117**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, TURCO, PISICCHIO, PASTORELLI, LABRIOLA, CIVATI, PASTORINO

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di competenza delle università e degli enti di ricerca, nonché delega al Governo per l'emanazione di disposizioni volte a incentivare l'accesso di docenti e ricercatori provenienti da Stati esteri non appartenenti all'Unione europea

Presentata il 14 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'eliminazione dei vincoli burocratici rappresenta un fattore chiave per liberare risorse indispensabili all'incentivazione della qualità e dell'efficienza del sistema universitario e della ricerca, senza aumentare la spesa pubblica.

Con questa proposta di legge, mutuata da proposte e mozioni del Consiglio universitario nazionale (CUN), si tenta di individuare le procedure e gli adempimenti che, per complessità, per oneri regolatori, amministrativi e informativi correlati, ostacolano il funzionamento e il potenziamento del sistema universitario e della ricerca, proponendo al contempo misure di semplificazione atte a liberare le risorse necessarie a un'incentivazione della qualità e dell'efficienza affidata alla valorizzazione delle attività di didattica e ricerca.

D'altronde, nell'agenda politica assume un ruolo di primo piano il rafforzamento delle politiche di semplificazione e di riduzione degli oneri regolatori e amministrativi quali condizioni per la competitività e lo sviluppo del Paese e, conseguentemente, appare necessario rimuovere gli ostacoli di natura normativa e amministrativa che, a causa di una stratificazione

nel tempo di norme mai riordinate né coordinate, della complessità delle procedure e della proliferazione degli oneri dovuti anche alle più recenti regolazioni, stanno ponendo il sistema universitario italiano in una posizione di forte svantaggio che ne compromette gravemente la competitività e l'attrattività internazionali.

Il capo I della presente proposta di legge si sofferma su talune complicazioni burocratiche generate da regole spesso oscure, obsolete, non sempre adeguate alle specificità del settore, la cui applicazione indifferenziata al sistema universitario e della ricerca avvolge le attività dei docenti, dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico amministrativo in una rete inestricabile di lacci e di vincoli che assorbono le migliori energie distogliendole dalle attività di didattica e di ricerca.

L'articolo 1 riguarda il controllo di legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte della Corte dei conti. La Corte stessa, con deliberazione n. 24/2009/P del 28 dicembre 2009, ha stabilito che si applica alle università la disposizione dell'articolo 17, comma 30, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Tale disposizione estende i controlli di legittimità della Corte previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, imponendo l'obbligo del controllo preventivo della Corte sugli atti e sui contratti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottati dalle pubbliche amministrazioni (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria).

Tale procedura si traduce in forti ritardi nei tempi di attivazione dei contratti che non sono compatibili con le finalità di ricerca. Poiché il parere di legittimità viene reso in sessanta giorni, nei casi, peraltro frequenti, di contratti di breve durata e di importi modesti (poche migliaia di euro) il tempo di attesa per l'attivazione del contratto può avere la stessa durata del contratto stesso. Peraltro la Corte dei conti richiede l'invio dei contratti in forma cartacea tramite posta raccomandata, non accettando invio per posta elettronica. L'attività di ricerca viene così privata di incisività e tempestività in un modo incompatibile con le esigenze di competitività internazionale che vengono sempre più richieste all'università.

L'articolo 2 si occupa delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). In una prima fase, tramite l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), veniva disposto l'obbligo di ricorso al MePA per le sole amministrazioni statali centrali e periferiche, con l'esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia dell'Unione europea (attualmente fissata a 200.000 euro). Il citato comma è stato fatto oggetto di due importanti modifiche, l'una operata dal decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 (prima *spending review*), l'altra dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). In seguito a queste modifiche il testo in vigore presenta una formulazione ambigua che richiede una modifica urgente per ribadire e precisare la specificità delle università rispetto alle altre pubbliche amministrazioni per quanto riguarda le modalità e le tipologie di beni e servizi che vengono acquistati. La ricerca scientifica è soggetta da diversi anni a una forte pressione sulle sue *performance*, mentre si assiste a un incremento sempre maggiore degli adempimenti burocratici, specialmente per quanto riguarda le rendicontazioni dei progetti (nazionali, ma soprattutto europei) e le modalità di acquisizione di beni e servizi. L'imprescindibile necessità di assicurare competitività internazionale alla ricerca italiana (si pensi, ad esempio, alle opportunità offerte dai bandi Horizon 2020 di intercettare fondi europei) rende preoccupante la condizione in cui si trovano a operare i ricercatori delle università statali italiane che vedono nella

gestione amministrativa oggettive limitazioni alla propria affermazione. Fra i principali ostacoli vi sono quelli derivanti dalle modalità di acquisto di beni e servizi che negli anni hanno visto crescere i passaggi obbligatori: per acquisti di piccolo importo possono rendersi necessari fino a trentadue adempimenti. La recente disciplina del MePA non ha risolto tali problemi, anzi li ha aggravati. Infatti, dal punto di vista della natura dei prodotti e dei servizi negoziabili sul sistema, il MePA si qualifica come strumento di *general spending*. Le caratteristiche che rendono una categoria merceologica idonea all'attivazione sul MePA sono: frequenza di acquisto complessiva medio-alta, bassa complessità delle specifiche, rilevanza strategica della domanda e dell'offerta, complementarità con altri strumenti pubblici di acquisto (convenzioni) e ampiezza dell'offerta in termini di numerosità dei fornitori. Le citate caratteristiche non trovano riscontro nella gran parte degli acquisti che vengono effettuati sui fondi di ricerca delle università. Questi acquisti sono spesso caratterizzati da importi relativamente bassi, elevata specificità dei beni o servizi acquistati, limitato numero di fornitori e alta frequenza di acquisti di piccola entità. Tale inadeguatezza del MePA fa sì che la ricerca sul catalogo MePA, nella maggior parte dei casi, si risolva in un infruttuoso esercizio burocratico che sottrae tempo a ricercatori e personale amministrativo. Inoltre le richieste di offerta previste nel protocollo del MePA molto frequentemente si concludono senza alcuna risposta da parte delle aziende. La conseguenza è un'ulteriore e dannosa perdita di tempo. Anche da parte delle aziende presenti sul MePA si registra disagio poiché ricevono giornalmente centinaia di richieste di prodotti con caratteristiche che non possono soddisfare. Il MePA, inoltre, non riesce a soddisfare la necessità di ridurre gli adempimenti amministrativi necessari per concludere un acquisto. La specificità delle università appare ben motivata per l'acquisto di beni e servizi per la ricerca, mentre una serie di acquisti effettuati dagli atenei ricade, come per le altre pubbliche amministrazioni, nella definizione di *general spending* (arredamenti di uffici e aule, servizi di pulizia eccetera). Per questa ragione, conformemente alla raccomandazione del CUN del 9 aprile 2014, si propone di riformulare il citato comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 precisando la non obbligatorietà dei ricorso al MePA per le università limitatamente agli acquisti che gravano sui fondi di ricerca.

L'articolo 3 riguarda il rimborso delle spese per missioni del personale universitario effettuate a valere su fondi di ricerca. L'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha riformato profondamente il trattamento di missione dei dipendenti pubblici affidandolo all'autonomia degli enti, che erano di conseguenza tenuti a dotarsi di propri regolamenti, abrogando l'indennità di trasferta almeno per le missioni in Italia. Successivamente, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e il successivo decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2011, hanno stabilito misure e limiti per il rimborso delle spese di vitto e alloggio nelle missioni all'estero. L'articolo 4 dello stesso decreto reintroduce una sorta di diaria – nella forma di « corresponsione a titolo di quota di rimborso » – con relative tabelle allegate che stabiliscono il trattamento di missione in alternativa al rimborso delle spese. La normativa per il rimborso delle spese di missione effettuate su fondi di ricerca genera, in alcuni casi, complicazioni burocratiche difficilmente superabili e incompatibili con la flessibilità necessaria per l'attività di ricerca e con gli *standard* internazionali. Con l'articolo 3 in esame si propone una soluzione per i problemi più frequentemente segnalati nell'ambiente universitario: differenti limiti di spesa per il personale dirigenziale e no; difficoltà di rimborso per spese non documentabili, come quelle sostenute durante missioni in località disagiate; difficoltà di proce-

dere a rimborsi mediante indennità forfetarie, spesso previste dagli stessi enti finanziatori.

Il capo II si occupa del cosiddetto sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) e reca semplificazioni in materia, prevedendo alcune modifiche normative mirate a ridurre la complessità del sistema, aumentarne l'efficacia e favorirne l'accoglimento da parte della comunità universitaria in modo che essa possa svolgere al meglio il proprio ruolo di strumento per il miglioramento della qualità dell'offerta didattica.

Come più volte ribadito dal CUN, per realizzare pienamente l'autonomia universitaria puntando sul miglioramento della qualità, anche dell'offerta formativa, è necessario un sistema AVA in cui i momenti di programmazione, di valutazione e di accreditamento siano chiaramente distinti, con una precisa attribuzione di competenze e responsabilità ai vari soggetti coinvolti, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e confusioni negli interventi. Il CUN, in particolare, ribadendo quanto già affermato nella raccomandazione sul decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 47 del 30 gennaio 2013, « L'impatto sull'offerta formativa, le criticità e le necessarie azioni correttive » (adunanza del 27 marzo 2013), ritiene che per il migliore funzionamento del sistema di assicurazione della qualità dell'offerta formativa sia necessario distinguere chiaramente le tre fasi seguenti:

a) autorizzazione iniziale, consistente nell'analisi dell'ordinamento, di competenza del CUN ai sensi della normativa vigente, e nella verifica automatica di requisiti di docenza semplificati;

b) valutazione *ex post*, di competenza dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), effettuata principalmente tramite visite *in loco* e comunicazione con i nuclei di valutazione degli atenei, volta a verificare la congruità fra gli obiettivi previsti nella progettazione e i risultati conseguiti nonché la qualità della realizzazione del progetto formativo;

c) conferma dell'accreditamento, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalle analisi dell'ANVUR e anche a seguito di contraddittorio, ove necessario.

Il sistema previsto dal citato decreto ministeriale n. 47 del 2013, come modificato dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1059 del 2013, al contrario, interviene sui processi di progettazione e attivazione dei corsi di studio aggiungendo oneri informativi, procedure e strutture a quelli già previsti dalla normativa e dalla prassi, talvolta con duplicazioni e sovrapposizioni di compiti e responsabilità fra i diversi organismi coinvolti. Soprattutto, risponde a logiche autorizzative, basate principalmente sulla meccanica applicazione di rigidi parametri fissati *ex ante*, anziché valutative. L'impostazione adottata ha prodotto un consistente appesantimento del lavoro di gestione dei corsi di studio sia per il personale docente sia per il personale amministrativo, su aspetti in buona parte puramente formali e non sostanziali, oltretutto in un periodo di costante diminuzione del personale. Benché il sistema AVA persegua il condivisibile fine di sviluppare i processi di autovalutazione producendo una riflessione sugli obiettivi previsti dai corsi di studio, sull'adeguatezza dei mezzi utilizzati per raggiungerli e su come migliorare l'offerta formativa, la sua prima applicazione ha generato oneri burocratici il cui peso e i cui costi non paiono pienamente compatibili con l'ottenimento dei risultati di assicurazione della qualità ai quali si deve tendere. Si ritiene quindi necessaria un'operazione di razionalizzazione e semplificazione del sistema AVA che lo liberi dagli aspetti più formali, permettendo agli atenei di concentrare il lavoro sull'effettivo miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Le disposizioni del capo II si prefiggono, pertanto, tali obiettivi prevedendo la modifica delle norme che attualmente disciplinano il sistema AVA: si tratta di correttivi a basso impatto regolatorio, capaci tuttavia di restituire questi processi

alla funzione loro propria di strumenti per la valorizzazione dell'efficienza delle università e per l'assicurazione della qualità dell'offerta formativa, espressioni di una valutazione la cui introduzione graduale contempli, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria costituzionalmente riconosciuta, il coinvolgimento attivo delle università e si fondi su un rapporto costruttivo e dialettico tra autovalutatori e valutatori esterni.

L'articolo 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990 prevede che i regolamenti didattici di ateneo siano approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il CUN (« L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore »). L'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 prescrive che « Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio ».

L'articolo 3, comma 7, dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, stabilisce che « Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT ». L'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 47 del 2013 prevede invece che « Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti casi:

a) proposta di accorpamento di corsi di studio;

b) variazione del quadro delle attività formative;

c) modifica della denominazione, della lingua o della modalità di erogazione (convenzionale o in teledidattica) del corso di studio;

d) richiesta formale da parte del MIUR », mentre il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che « L'ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di studio, verificando:

a) il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B;

b) la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell'ambito dei percorsi formativi di cui si richiede l'attivazione », e il comma 4 specifica che « Le Università che, ai sensi del comma 3, punto *b)*, ricevono richieste di adeguamento da parte dell'ANVUR, procedono alle relative modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ». La normativa vigente prevede che i regolamenti

didattici di ateneo siano approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, e che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio siano parte integrante dei regolamenti didattici di ateneo. L'ordinamento didattico di un corso di studio è un corpo unitario comprendente gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative con l'indicazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi professionali. Come tale, per verificare la coerenza e la qualità del progetto formativo, è indispensabile esaminarlo nella sua interezza e qualsiasi modifica a una sua parte deve essere considerata nel contesto dell'ordinamento nel suo complesso. Il citato articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2013 suddivide, invece, l'esame dell'ordinamento fra due organi diversi (CUN e ANVUR), causando seri problemi di incoerenza, anche perché agli atenei è stata concessa la possibilità di modificare, nella scheda unica annuale del corso di studi (SUA-CdS), parti di ordinamenti già approvati, causando disallineamenti all'interno dell'ordinamento e a volte perfino non conformità alla normativa vigente. Come conseguenza si è verificata una sensibile complicazione delle operazioni richieste agli atenei per la gestione e la modifica degli ordinamenti, in quanto si sono trovati a dover rispondere a richieste diverse con tempistiche diverse e non necessariamente coerenti fra loro. D'altra parte si sottolinea che un ordinamento ben progettato non è sufficiente a garantire la qualità del corrispondente corso di studio; le effettive qualità ed efficacia del corso di studio possono essere valutate solo *ex post* sulla base di un esame della concreta realizzazione del corso di studio e dei risultati da esso conseguiti, certamente prerogativa di un'agenzia di valutazione. Infine, verificare la conformità degli obiettivi formativi con i risultati di apprendimento attesi e con gli sbocchi occupazionali individuati è parte dell'esame *ex ante* della coerenza interna dell'ordinamento, esame che quindi spetta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mentre compito di un'agenzia di valutazione è verificare la rispondenza tra i risultati di apprendimento e gli sbocchi occupazionali attesi e i risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali effettivamente conseguiti.

Gli adempimenti di classificazione secondo i codici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui al citato articolo 3, comma 7, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007. La normativa vigente, quindi, prevede che negli ordinamenti gli sbocchi professionali siano indicati anche facendo riferimento alla classificazione dell'ISTAT delle professioni. L'esperienza ha rivelato che tale classificazione in alcuni contesti è significativa e utile anche a fini statistici e di orientamento, ma in altri contesti è troppo schematica e rigida per rappresentare la pluralità di opzioni offerte dai corsi di studio. L'articolo 5 prevede di eliminarne l'obbligatorietà lasciando la possibilità di inserirli ove rilevante e per motivi statistici.

L'articolo 6, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 stabilisce che « Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera *g)*, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una pre-

fissata votazione minima ». Il comma 2 stabilisce che « Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi ». La normativa vigente prevede che i regolamenti didattici di ateneo, e in particolare gli ordinamenti didattici dei corsi di studio che ne sono parte integrante, contengano: per le lauree triennali, la definizione delle conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica e l'indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi in caso tale verifica non sia positiva; per le lauree magistrali, la determinazione e le modalità di verifica del possesso di opportuni requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione. L'esperienza ha mostrato come sia più opportuno che tali informazioni siano contenute invece nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, in quanto soggette a variazioni frequenti, puramente operative, che non incidono sulla struttura e coerenza dell'ordinamento nel suo complesso.

Il capo III della presente proposta di legge prevede una delega al Governo per incentivare l'accesso di docenti e ricercatori provenienti da stati esteri non appartenenti all'Unione europea, mentre il capo IV reca disposizioni per la semplificazione e il riordino della normativa sul dottorato di ricerca.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

ART. 1.

(Semplificazioni per la stipulazione di contratti su fondi di ricerca).

1. La lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituita dalla seguente:

« *f-bis)* atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione dei contratti stipulati da università ed enti di ricerca su fondi di ricerca ».

ART. 2.

(Semplificazioni per acquisti).

1. Il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *450*. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle università statali limitatamente all'acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istituzioni educative e per le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dall'anno 2015 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ».

ART. 3.

(Semplificazioni per i rimborsi di missioni fuori sede).

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione delle università e degli enti pubblici di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti sono rimborsate agli interessati alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla

base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfetariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere *a)* e *b)* si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTOVALUTAZIONE, DI ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO E DI VALUTAZIONE PERIODICA

ART. 4.

(Istituzione di un tavolo tecnico in materia di procedure finalizzate all'esame degli ordinamenti didattici di ateneo e alla semplificazione in materia di autovalutazione, di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e di valutazione periodica).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce un tavolo tecnico

con il Consiglio universitario nazionale (CUN), con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e con il Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale CINECA con il compito di:

a) definire in modo dettagliato la procedura per l'esame degli ordinamenti didattici;

b) stabilire le modalità di aggiornamento e di coordinamento delle banche dati di istituzione (RAD) e della scheda unica annuale dei corsi di studio (SUA-CdS);

c) redigere istruzioni da inviare agli atenei per le modifiche agli ordinamenti a partire dall'anno accademico successivo;

d) attribuire al CUN il compito di esprimersi sull'ordinamento didattico, sia in fase di istituzione del corso di studio sia in fase di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio, e attribuire all'ANVUR il compito di esprimersi in fase di accreditamento del corso di studio, verificando il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;

e) prevedere che nella definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specifichino gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e, ove ritenuto opportuno, individuino gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

f) prevedere che i regolamenti didattici dei corsi di studio definiscano le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinino le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado, stabilendo che, in caso di verifica non positiva, nei regolamenti didattici dei corsi di studio siano indicati specifici obblighi formativi

aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso;

g) regolare la frequenza di redazione del rapporto di riesame, in modo che ogni corso di studio debba redigere e deliberare il rapporto di riesame con una frequenza almeno pari alla durata normale dello stesso;

h) promuovere la riorganizzazione del sistema di assicurazione della qualità degli atenei in modo da evitare sovrapposizioni di competenze e di responsabilità e promuovere l'utilizzo di strutture già presenti nell'ateneo aventi le stesse finalità del presidio di qualità senza necessità di istituire ulteriori organismi;

i) prevedere che il regolamento didattico di un corso di studio determini, per le lauree triennali, le conoscenze richieste per l'accesso, le loro modalità di verifica e gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare in caso tale verifica non abbia esito positivo e per le lauree magistrali, i requisiti curriculari, la preparazione personale richiesta nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della preparazione;

l) prevedere che il numero di docenti di riferimento richiesto per l'attivazione di un corso di studio dipenda esclusivamente dalla tipologia del corso di studio; che i corsi di studio considerati professionalizzanti siano esaminati separatamente; che ciascun docente sia conteggiato come docente di riferimento per un solo corso di studio con peso 1 oppure per due corsi di studio con peso 0.5 per ciascun corso; che l'unico requisito che un docente dell'ateneo deve soddisfare per essere considerato docente di riferimento sia la titolarità di insegnamenti per almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) nel corso di studio;

m) prevedere l'autonomia delle università per quanto concerne l'attuazione di corsi di studio e la nomina dei relativi docenti.

ART. 5.

(Riconoscimento di CFU per attività formative pregresse).

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo scopo di facilitare l'accesso all'istruzione e alla formazione, le università possono essere autorizzate a riconoscere individualmente crediti per i risultati di apprendimento pertinenti acquisiti in contesti non formali e informali, previa attivazione di idonei servizi di orientamento e di consulenza per il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti pregressi, ai sensi dell'articolo 4, comma 56, lettera *a),* della legge 28 giugno 2012, n. 92, che operino in conformità con linee guida nazionali emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il CRUI e il consiglio universitario nazionale (CUN), secondo *standard* di qualità verificati dall'ANVUR ».

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE L'ACCESSO DI DOCENTI E RICERCATORI DI STATI ESTERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 6.

(Delega al Governo per incentivare l'accesso di docenti e ricercatori di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e il CRUI, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e in conformità alle disposizioni vigenti dell'Unione europea, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per incenti-

vare l'accesso di docenti e ricercatori provenienti da stati esteri non appartenenti all'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere procedure semplificate identiche per professori e ricercatori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività di ricerca presso università e istituti di istruzione e di ricerca;

b) prevedere che la concessione del visto d'ingresso sia basata, principalmente o esclusivamente, sulla richiesta dell'università o dell'ente di ricerca presso cui il ricercatore deve operare;

c) prevedere la possibilità di sostituire la richiesta di permesso di soggiorno, successiva all'ottenimento del visto d'ingresso, con una dichiarazione di presenza presso le questure;

d) definire tempi certi e brevi per l'esame della domanda e per la conclusione del procedimento, anche introducendo l'istituto del silenzio-assenso decorso un termine specificato;

e) prevedere norme speciali per il ricongiungimento familiare;

f) prevedere una gestione delle procedure in modalità telematica, tramite l'istituzione di un apposito sito *internet* dal quale sia possibile reperire tutte le informazioni utili a presentare la domanda e a ottenere la concessione del visto d'ingresso;

g) prevedere una centralizzazione delle procedure per la concessione del visto d'ingresso o, comunque, definire linee guida che assicurino una gestione e un'applicazione uniforme delle procedure nel territorio nazionale;

h) ridurre, nel rispetto del sistema Schengen e delle normative dell'Unione europea, gli oneri informativi e burocratici a carico dei soggetti interessati e delle strutture universitarie e della ricerca.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 7.

(Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *2.* I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti e attivati, previo accreditamento iniziale e periodico da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. L'accreditamento periodico è concesso o negato sulla base della qualità dei risultati conseguiti, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi

formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4 ».

ART. 8.

(Disposizioni in materia di accreditamento).

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione, o accreditamento iniziale, ad attivare corsi di dottorato e nella verifica biennale della permanenza dei requisiti richiesti, nell'autovalutazione e nella valutazione periodica dei risultati conseguiti e nella concessione o nella negazione dell'accreditamento per il successivo quinquennio, con le modalità di cui al presente articolo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, di seguito denominato « regolamento n. 45 del 2013 », che intendono richiedere l'accreditamento iniziale di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 45 del 2013.

3. La domanda specifica di cui al comma 2 altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l'accreditamento iniziale relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento iniziale può concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.

4. La domanda di accreditamento iniziale da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del regolamento n. 45 del 2013 deve essere altresì corredata della documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al

comma 3 del medesimo articolo 2, nonché delle seguenti dichiarazioni:

a) impegno alla partecipazione continuativa alla valutazione della qualità della ricerca (VQR); la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accreditamento;

b) aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'università di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attività di ricerca svolta con l'università medesima.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro venti giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento iniziale, la trasmette all'ANVUR e al CUN, che si esprimono con motivato parere in ordine, rispettivamente, alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e alla qualità del percorso formativo di cui all'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento n. 45 del 2013, entrò sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.

6. L'accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del regolamento n. 45 del 2013, hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, del medesimo regolamento n. 45 del 2013.

7. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti di cui all'articolo 9 è svolta da organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, che certificano ogni due anni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'ANVUR il mantenimento di tali requisiti.

8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. Decorsi quattro anni dall'accreditamento iniziale o dall'ultimo accreditamento periodico, l'ANVUR provvede, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, alla valutazione dei risultati conseguiti da ciascun corso o *curriculum* di dottorato nel quadriennio precedente sulla base di criteri e parametri predefiniti all'inizio del quadriennio, nonché di una fase di autovalutazione del soggetto interessato da svolgere secondo modalità indicate dall'ANVUR. L'accreditamento per il successivo quinquennio è concesso o negato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere vincolante dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.

10. In caso di negazione o di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

Art. 9.

(Requisiti per l'accesso ai corsi di dottorato).

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici professori o ricercatori in servizio presso università o enti pubblici di ricerca, anche stranieri, appartenenti a settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori o ricercatori universitari di ruolo presso università italiane, fatte salve diverse composizioni stabilite da accordi

di collaborazione internazionale. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del regolamento n. 45 del 2010 il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;

b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti l'avvio della procedura;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del regolamento n. 45 del 2013, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare almeno una borsa di studio;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera *c)* e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfe-

zionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del regolamento n. 45 del 2013, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno una borsa di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 45 del 2013, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, primo periodo, del presente comma. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del regolamento n. 45 del 2013, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

4. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del regolamento n. 45 del 2013.

5. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento n. 45 del 2013 e sono valutati dall'ANVUR e dal CUN in sede di accreditamento iniziale dei corsi.

6. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.

7. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. I regolamenti disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento n. 45 del 2013, hanno la possibilità di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni restando comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.

9. Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto della valutazione dei risultati di cui al comma 9 dell'articolo 8 nonché dei seguenti criteri:

a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;

b) grado di internazionalizzazione del dottorato;

c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;

d) attrattività del dottorato, per la quale è anche valutata la percentuale di posti del dottorato coperti da borse di studio o da altre adeguate forme di sostegno economico del dottorando;

e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;

f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.

ART. 10.

(Norme di adeguamento).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche ai seguenti atti:

a) regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

b) decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007;

c) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 47 del 30 gennaio 2013;

d) regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45.

PAGINA BIANCA

€ 2,00

17PDL0032270